



Il Ministro della cultura

Disposizioni attuative dell'articolo 23, comma 1-*quater*, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91

- VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;
- VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante “*Disciplina del cinema e dell’audiovisivo*”;
- VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;
- VISTO l’articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- VISTO l’articolo 8 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25;
- VISTO l’articolo 23, comma 1-*quater*, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ai sensi del quale: “*Al fine di sostenere la ripresa delle sale cinematografiche, per l’anno 2022 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per la realizzazione di campagne promozionali e di iniziative volte a incentivare la fruizione in sala delle opere audiovisive, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all’articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27*”;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2017, recante “*Disposizioni per il riconoscimento della nazionalità italiana delle opere cinematografiche e audiovisive*”;
- VISTO il decreto ministeriale 2 aprile 2021, recante “*Disposizioni applicative dei crediti d’imposta nel settore cinematografico e audiovisivo di cui agli articoli 16, 17, comma 1, 18, 19 e 20 della legge 14 novembre 2016, n. 220*”, e, in particolare, l’articolo 2, comma 4, lettera g), che definisce la sala cinematografica come uno spazio, al chiuso o all’aperto, dotato di uno o più schermi, adibito a pubblico spettacolo cinematografico e in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni amministrative per esso previsti dalla normativa vigente;
- VISTO il decreto ministeriale 4 maggio 2022, recante “*Atto di indirizzo recante gli obiettivi strategici della società per azioni Cinecittà da realizzarsi nell’anno 2022 e per il triennio 2022 – 2024*”;

DECRETA



Il Ministro della cultura

Art. 1

(Disposizioni attuative dell'articolo 23, comma 1-quater, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91)

1. Le risorse di cui all'articolo 23, comma 1-*quater*, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, sono destinate alla realizzazione di campagne promozionali e di iniziative volte a incentivare la fruizione in sala delle opere audiovisive.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al riconoscimento in favore delle sale cinematografiche di un contributo pari a 3 euro, per ciascun biglietto a prezzo ridotto venduto, per la visione in sala di opere audiovisive di nazionalità italiana, secondo le modalità tecniche definite con successivo provvedimento da adottarsi entro 15 giorni dalla data di registrazione del presente decreto. Detto provvedimento definisce altresì l'importo massimo dei biglietti venduti dalle sale aderenti all'iniziativa.

3. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alla Direzione generale Cinema e audiovisivo, la quale, anche avvalendosi di enti pubblici o di società a controllo pubblico mediante apposite convenzioni, provvede al riconoscimento dei contributi di cui al comma 2.

4. Una quota parte delle risorse di cui al comma 1, entro il limite massimo di 500.000 euro, può essere destinata alla realizzazione delle infrastrutture informatiche e telematiche e alle attività di comunicazione e promozione funzionali alla realizzazione dell'iniziativa di cui al comma 2.

Art. 2

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai sensi dell'articolo 23, comma 1-*quater*, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, all'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le risorse di cui all'articolo 1 sono trasferite sul pertinente capitolo di bilancio nell'ambito del centro di responsabilità 11 – Direzione generale Cinema e audiovisivo dello stato di previsione del Ministero della cultura.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo.

Roma, 14 NOV. 2022

IL MINISTRO